

CONGRESSO STRAORDINARIO DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI

CAGLIARI 25-27 SETTEMBRE 2015

MOZIONE CONGRESSUALE DELLE CAMERE PENALI DI LIVORNO ... E A SEGUIRE CHI CI STA

Le Camere Penali di Livorno

Preso atto che, nonostante il Governo abbia presentato un proprio progetto di riforma di alcune rilevanti norme del codice di procedura penale che viene presentato come 'riforma del processo penale'.

Constatato

Che, nonostante in tale disegno di legge si faccia aperto riferimento al recupero della 'legalità del processo' non sono previsti interventi diretti a rendere effettivamente trasparente la raccolta delle sommarie informazioni da parte del PM e della Polizia Giudiziaria nel corso delle indagini preliminari. In particolare assistiamo ormai da anni al fenomeno della raccolta investigativa di dichiarazioni nelle quali si procede alla verbalizzazione riassuntiva senza che sia effettuata alcuna forma di registrazione audio o video, nonostante che l'art. 134 c. 3 del codice di procedura penale, così come richiamato attraverso il combinato disposto degli artt. 357 e 373 cpp, lo prescriva in modo esplicito. Anzi, è fenomeno tutt'altro che infrequente che nei verbali redatti in forma riassuntiva dal Pm o dalla Polizia Giudiziaria non si provveda neppure alla trascrizione della domanda, in aperta violazione di quanto previsto dall'art. 136 comma 2 del codice di procedura penale.

Considerato

Che la registrazione fonografica o audiovisiva e, comunque, anche la riproduzione in forma scritta delle domande costituiscono garanzie imprescindibili circa il corretto uso dei poteri investigativi, sia per l'autorità inquirente che per la difesa, nella consapevolezza che le modalità di formulazione delle domande possono incidere significativamente sulla genuinità delle risposte e sulla credibilità complessiva delle persone informate sui fatti e dei testimoni

Ed infatti

Il codice deontologico dell'avvocato penalista elaborato dall'Unione delle Camere Penali, poi recepito anche in quello generale dell'avvocatura, prevede, come obbligatoria la registrazione in forma fonografica ovvero audiovisiva della raccolta di informazioni a fini difensivi,

Preso atto

Che è prassi costante, stante l'avallo della giurisprudenza di legittimità, quello di non invalidare in alcuna misura i verbali redatti in forma riassuntiva quando non sia stata effettuata alcuna registrazione e consentire, altresì, che possano essere usate sia a fini cautelari, sia per la celebrazione dei riti alternativi, sia per le contestazioni in dibattimento le sommarie informazioni raccolte dal Pm o dalla Polizia Giudiziaria anche quando manchi la riproduzione delle domande proposte alla persona in grado di riferire,

Considerato

Che, invece, la trasparente raccolta delle sommarie informazioni attraverso la previsione dell'obbligo (a pena d'inutilizzabilità) di procedere sempre alla fonoregistrazione ed alla integrale verbalizzazione delle domande si tradurrebbe, inevitabilmente, nell'esercizio di un diritto di difesa più garantito,

Che, inoltre, l'analisi del materiale investigativo raccolto con questo grado di trasparenza consentirebbe al difensore di operare con maggior consapevolezza anche nella delicata fase della scelta dei riti alternativi, con un significativo effetto deflattivo del quale beneficerebbe l'intero sistema del processo penale

Ritengono

Assolutamente necessario che si provveda al più presto a sollecitare la modificazione degli artt. 134 e 136 del codice di procedura penale, con i necessari interventi di revisione anche delle norme ad essi collegate (artt. 357, 373, 391 ter, salvo se altre) in modo che sia prevista l'inutilizzabilità dei verbali, sia che vengano redatti in forma integrale che riassuntiva, nel caso in cui non sia stata effettuata quantomeno la fonoregistrazione, prevedendo, altresì l'inutilizzabilità, magari anche limitata alle sole contestazioni nel dibattimento, dei verbali riassuntivi nei quali non sia riprodotta la domanda.

Invitano

La Giunta a farsi portatrice di una richiesta di modifica normativa dei predetti articoli del codice di procedura penale.

Segue possibile prospetto di modifica

LIBRO SECONDO

Atti

TITOLO III

Documentazione degli atti

Articolo 134

Modalità di documentazione.

1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale [357, 373, 480, 510].
2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva [125, 127, 140, 268, 357 3, 373 3, 420, 481 1, 666], con la stenotipia o altro strumento meccanico [135 2; 50 att.] ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale.
3. E' sempre effettuata anche la riproduzione fonografica [139].
4. Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile.

5 La mancata riproduzione fonografica ovvero audiovisiva del verbale redatto in forma riassuntiva lo rende inutilizzabile. L'inutilizzabilità riguarda anche le fasi diverse dal dibattimento.

6 L'utilizzazione del verbale nel caso di cui al comma precedente è sempre consentita se si tratti di verbale redatto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria e l'indagato ovvero l'imputato vi consenta espressamente.

Articolo 136

Contenuto del verbale.

1. Il verbale contiene [480, 481] la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute, l'indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire, la descrizione di quanto l'ausiliario [126] ha fatto o ha constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza nonché le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che egli assiste.
2. Per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa spontaneamente o previa domanda e, in tale caso, è riprodotta anche la domanda; se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante [482], o se questi si è avvalso dell'autorizzazione a consultare note scritte, ne è fatta menzione [499, 501].
3. la mancata riproduzione scritta della domanda, indipendentemente dall'eventuale riproduzione fonografica od audiovisiva, rende il verbale inutilizzabile. In tali casi non è consentita neppure l'utilizzazione per le contestazioni previste dagli articoli 500 e 503 cpp, né la lettura del verbale ai sensi degli artt. 511, 511 bis, 512, 512 bis, 513. L'inutilizzabilità riguarda anche le fasi diverse dal dibattimento.

4 L'utilizzazione del verbale nel caso di cui al comma precedente è sempre consentita se si tratti di verbale redatto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria e l'indagato ovvero l'imputato vi consenta espressamente.

LIBRO QUINTO

Indagini preliminari e udienza preliminare

TITOLO IV

Attività a iniziativa della polizia giudiziaria

Articolo 357

Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria.

1. La polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini [115 1 att.], anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova [348].

2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività [123 2, 161 1, 268, 293 1, 295 1, 383, 386], redige verbale dei seguenti atti:

a) denunce [333], querele [337] e istanze [341] presentate oralmente;

b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini [350, 503];

c) informazioni assunte a norma dell'articolo 351 (1);

d) perquisizioni [352] e sequestri [354];

e) operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e 354;

f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini [348].

3. Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria [57] nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 373 .(Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme e secondo le modalità previste nel titolo III del libro II e trovano applicazione le sanzioni di inutilizzabilità specificamente previste agli artt. 134 comma 5 e 136 comma 3, con le eccezioni di cui all'art. 134 comma 6 e 136 comma 4 [134 s.]

4. La documentazione dell'attività di polizia giudiziaria è posta a disposizione del pubblico ministero [347; 115 2 att.].

5. A disposizione del pubblico ministero sono altresì poste le denunce, le istanze e le querele presentate per iscritto, i referti [334], il corpo del reato e le cose pertinenti al reato [253 1-2].

(1) Lettera così sostituita dall'art. 4, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., nella l. 7 agosto 1992, n. 356.

Articolo 373

Documentazione degli atti.

1. Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti [161 3, 268], è redatto verbale:

- a) delle denunce [333], querele [337] e istanze [341] di procedimento presentate oralmente;
- b) degli interrogatori [364, 374, 388] e dei confronti [364] con la persona sottoposta alle indagini [503];
- c) delle ispezioni [244 s., 364], delle perquisizioni [247 s., 365] e dei sequestri [253 s., 365];
- d) delle sommarie informazioni assunte a norma dell'articolo 362 (1).
- d-bis) dell'interrogatorio assunto a norma dell'articolo 363 (1).
- e) degli accertamenti tecnici compiuti a norma dell'articolo 360.

2. Il verbale è redatto secondo le modalità previste nel titolo III del libro II [134 s.] e trovano applicazione le sanzioni di inutilizzabilità specificamente previste agli artt. 134 comma 3 e 136 comma 5, con le eccezioni di cui all'art. 134 comma 4 e 136 comma 6 [134 s.]

3. Alla documentazione delle attività di indagine preliminare, diverse da quelle previste dal comma 1, si procede soltanto mediante la redazione del verbale in forma riassuntiva [140] ovvero, quando si tratta di atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza, mediante le annotazioni ritenute necessarie [119 att.].

4. Gli atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che impediscono la documentazione contestuale.

5. L'atto contenente la notizia di reato [330 s.] e la documentazione relativa alle indagini sono conservati in apposito fascicolo presso l'ufficio del pubblico ministero assieme agli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria a norma dell'articolo 357 [416 2, 447 1, 454 2, 459 1].

6. Alla redazione del verbale e delle annotazioni provvede l'ufficiale di polizia giudiziaria o l'ausiliario che assiste il pubblico ministero. Si applica la disposizione dell'articolo 142.

(1) Le lett. d) e d-bis) sono state sostituite all'originaria lett. d) dall'art. 5 d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., nella l. 7 agosto 1992, n. 356. cppll'art.

Articolo 391 ter

Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni (1).

1. La dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 391-bis, sottoscritta dal dichiarante, è autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati:

- a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;
- b) le proprie generalità e quelle della persona che ha rilasciato la dichiarazione;
- c) l'attestazione di avere rivolto gli avvertimenti previsti dal comma 3 dell'articolo 391-bis;

d) i fatti sui quali verte la dichiarazione.

2. La dichiarazione è allegata alla relazione.

3. Le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 391-bis sono documentate dal difensore o da un suo sostituto che possono avvalersi per la materiale redazione del verbale di persone di loro fiducia. Si osservano le disposizioni contenute nel titolo III del libro secondo, in quanto applicabili, .] e trovano applicazione le sanzioni di inutilizzabilità specificamente previste agli artt. 134 comma 3 e 136 comma 5, con le eccezioni di cui all'art. 134 comma 4 e 136 comma 6 [134 s.)

1) Vedi nota al titolo VI-bis.